

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.1

Sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità

logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso

(decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022)



COMUNE DI MADDALONI
(Regione Campania)
(Provincia di Caserta)

**OGGETTO: SVILUPPO SOSTENIBILE E TRANSIZIONE DIGITALE
DEL MERCATO AGRO-ALIMENTARE DI MADDALONI
PER UNA INTERCONNESSIONE TRA SOCIETÀ,
ECONOMIA E AMBIENTE**

Fornitura e posa in opera di gruppi frigo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCALA

IL TECNICO

Ing. Stefano Piscopo

Indice generale

| | |
|---|----|
| I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE..... | 2 |
| 1. Oggetto dell'appalto | 2 |
| 2. Documenti del contratto | 2 |
| 3. Durata e importo del contratto..... | 2 |
| 4. Revisione dei prezzi | 2 |
| 5. Fatturazione e pagamenti | 3 |
| 6. Penali..... | 4 |
| 7. Personale addetto e sicurezza | 5 |
| 8. Subappalto..... | 5 |
| 9. Divieto di cessione del contratto | 6 |
| 10. Risoluzione del contratto..... | 6 |
| 11. Recesso..... | 7 |
| 12. Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di | 7 |
| 13. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi | 7 |
| 14. Obblighi a carico dell'impresa | 8 |
| 15. Responsabilità e coperture assicurative..... | 8 |
| 16. Garanzia per evizione e vizi | 9 |
| 17. Garanzie definitive | 9 |
| 18. Verifica di conformità per forniture | 10 |
| 19. Tutela della privacy e trattamento dei dati | 10 |
| 20. Controversie e foro competente | 11 |
| II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE..... | 11 |
| 21. Descrizione delle forniture | 11 |
| 22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture | 13 |
| 23. Obblighi Specifici del PNRR | 14 |

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di 2 gruppi frigo di n. 8 celle ciascuno, a servizio del Mercato Agroalimentare all'ingrosso, sito in Maddaloni in via SS7 N. SNC COMUNE MADDALONI PROVINCIA CE - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.1 Sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso (DM delle politiche agroalimentari all'ingrosso) Sviluppo sostenibile e transizione digitale del Mercato Agro Alimentare di Maddaloni per un interconnessione tra società, economia e ambiente.

La fornitura comprende il tiro al piano di installazione, l'allacciamento alla linea idraulica ed elettrica esistente e il collaudo finale.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati;
- progetto;
- l'offerta economica;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

3. Durata e importo del contratto

La consegna della fornitura e la relativa posa per tutte le apparecchiature presso lo stabile dovrà avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula ai sensi dell'art 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023.

L'Affidatario, successivamente alla data di stipula del contratto o di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula, dovrà consegnare il cronoprogramma definitivo della fornitura e posa dei 2 gruppi frigo di 8 celle ciascuno.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 397.148,85 IVA esclusa di cui € 9.690,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 68.000,00 per costi della manodopera.

L'importo relativo ai costi della sicurezza comprende i soli rischi interferenziali, essendo gli altri oneri totalmente a carico dell'aggiudicatario. Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i e dell'articolo 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili restando comunque ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

4. Revisione dei prezzi

Qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % della variazione complessiva, in relazione alle parti della fornitura da consegnare.

I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle parti di fornitura consegnate successivamente alla definizione della revisione.

5. Fatturazione e pagamenti

Ai sensi dell'articolo 125 co. 1, del Codice dei Contratti, ove richiesta, sarà corrisposta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fatturazione avverrà al termine dell'esecuzione della fornitura, nella misura del 90% del relativo importo, mentre il restante 10% verrà corrisposto al rilascio del certificato di conformità, unico per le tre forniture.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile Unico di Progetto e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte del Comune di Maddaloni del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Amministrazione finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dal Comune di Maddaloni. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura .

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue:

- 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale di ogni singola fornitura, per ogni giorno di ritardo nella singola fornitura stessa rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale di ogni singola fornitura, per ogni giorno di ritardo nella singola fornitura stessa rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale di ogni singola fornitura, per ogni giorno di ritardo nella singola fornitura stessa rispetto alla data di consegna pattuita, dall'11° giorno di ritardo;

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune di Maddaloni, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro o da quello indicato in offerta, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5

marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta **sono pertanto computati i costi della sicurezza** non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

8. Subappalto

Si applica l'art. 119 del D.lgs 36/2023.

9. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

10. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il comune di Maddaloni ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione delle penali, di cui all'art. 7, in misura superiore al 10%.

11. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, il Comune di Maddaloni ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

13. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al seguente Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se e nella misura applicabili: DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012

Tutti i materiali e componenti descritti nei documenti di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

14. Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l'obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice;

- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento della fornitura di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura;
- assicurare che nell'espletamento della fornitura gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell'Amministrazione, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

15. Responsabilità e coperture assicurative

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il fornitore è tenuto a sottoscrivere per l'intera durata dell'appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O. non dovranno essere inferiori all'importo di 500.000,00 per sinistro e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di verifica di conformità. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 117, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

16. Garanzia per evizione e vizi

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell'elenco allegato e/o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell'adempimento dell'aggiudicazione.

17. Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi del medesimo art. 117, comma 3, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

18. Verifica di conformità per forniture

Il contratto ai sensi dell'art. 116 co. 2 del D.Lgs 36/2023 è soggetto a verifica di conformità per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere completata entro 2 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Si applicano gli articoli 36 e 37 dell'all.II.14 del D.Lgs 36/2016.

19. Tutela della privacy e trattamento dei dati

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Il Titolare del Trattamento è l'Ing. Stefano Piscopo reperibile ai contatti di cui all'art.1 I dati potranno essere comunicati a: - personale dell'Ente delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; - collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Ente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; - soggetti esterni facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i. I dati personali sono raccolti e trattati dall' Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti. Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato. Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso I dati non sono diffusi. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dall' Amministrazione. L'interessato ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti: - richiedere la conferma dell'esistenza o meno all' Amministrazione di dati personali che lo riguardano; - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.


20. Controversie e foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente Foro di Santa Maria Capua Vetere.

II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

21. Descrizione delle forniture

L'oggetto dell'appalto comprende la fornitura di 2 gruppi frigo di 8 celle ciascuno a servizio del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso sito nel comune di Maddaloni. Le celle saranno posizionate nel padiglione est come da layout. Ogni complesso ha dimensioni esterne di Ml 38,50 x 12,40 x 6,10 h e prevede n. 7 pareti divisorie tali da ricavare 8 celle. Ciascuna cella avrà come dimensioni interne Ml 12,20 x 4,70 x 6,00 h. mc utili 344,04



I pannelli saranno di tipo sandwich ad incastro maschio femmina prodotti in conformità alle normative europee. Costituiti da due elementi metallici con interposta schiuma di poliuretano rigido – densità 41 kg/m³ - λ 0,023 W/mK. Il giunto a scomparsa che caratterizza detti pannelli elimina fessure creando una corretta finitura sanitaria. Il rivestimento è in lamiera pre verniciata con vernice poliesteri da 25 μ in bianco, con finitura superficiale micronervata 0,5 mm su due lati. I pannelli avranno uno spessore di 100mm per un totale di 3102 mq circa. Per quanto riguarda le 16 porte isoterme scorrevoli ad apertura manuale, saranno costituite da:

- telaio plastico rinforzato internamente in acciaio;
- battente costituito da pannello sandwich in lamiera pre verniciata isolato con poliuretano densità 41 kg/m³;
- cornice perimetrale in alluminio anodizzato;
- guida di scorrimento in alluminio anodizzato completa di carter in alluminio bianco;
- guida posteriore posizionata a parete in alluminio anodizzato;
- soglia;
- telaio con fissaggio rapido ai pannelli.

Dimensione luce netta: 1800x2600H (mm).

Verranno, inoltre fornite n. 16 valvole di compensazione maxi.

Per quanto riguarda le specifiche relative agli impianti frigoriferi, si specificano i seguenti dati di progetto:

- Processo: conservazione frutta fresca
- Temperatura aria esterna= +35°C

- Umidità relativa aria esterna = 50%
- Densità di carico = 350 Kg/m³
- Temperatura iniziale prodotto = 20°C
- Temperatura cella = 0°C
- Isolamento celle = Poliuretano spessore 0,10 m
- Refrigerante = R448a

A servizio di ogni cella si avrà il seguente impianto: N°01 Unità Carenata tropicalizzata a Singolo Compressore equipaggiata con:

- Carenatura autoportante in acciaio elettrozincato e verniciato a polvere epossidica
- Isolamento Acustico con fonoassorbente piramidale
- Compressore Semiermetico equipaggiato di:
- Rubinetto mandata e aspirazione
- Antivibrante mandata e aspirazione
- Resistenza Carter
- Condensatore in rame con alette in alluminio
- N°04 Motoventilatori assiale (230V/1/50Hz) a velocità (1400rpm)
- Ricevitore Liquido con rubinetto rotalock e valvola di sicurezza
- Linea liquido completa di filtro deidratatore, spia indicatrice e rubinetto intercetto
- Pressostato doppio a riarmo automatico sicurezza generale
- Quadro Elettrico Cablato
- Variatore Pressostatico per ventilatori condensatore
- Unità precaricata con azoto
- Connessioni a saldare

N°1 Evaporatore ventilato cubico

- 3 Ventilatori D 450 mm
- Sbrinamento elettrico
- Potenza effettiva 28.600 W
- Taria,in= 0°C ; T_{ev}= -6°C
- Freccia aria: 32 m

N°1 Gruppi di alimentazione evaporatori costituiti da:

- organo di laminazione elettronico completo di:
- driver
- sonda di temperatura a bracciale
- trasduttore di pressione

N°1 Filtro

N°1 Quadro elettrico per il controllo e la gestione dell'evaporatore, dei ventilatori, dello sbrinamento, della temperatura cella, predisposto per la remotizzazione degli allarmi.

22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture

La fornitura e posa dei 2 gruppi frigo dovrà avvenire secondo calendario pattuito con la Stazione Appaltante.

23. Obblighi Specifici del PNRR

Nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Capitolato l'affidatario è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do not significant harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Capitolato è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.